

FINE PENA: 31/12/9999.

Valentina Alberta

PAROLE CHIAVE

Ergastolo. Ergastolo ostativo. Liberazione condizionale. Fine pena mai

ABSTRACT

La pena dell'ergastolo, prevista dall'art. 22 c.p., è oggetto di dubbi di costituzionalità. Il possibile contrasto con l'art. 27 co. 3 Cost., che prevede che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato, è stato superato dalla Corte costituzionale facendo ricorso all'istituto della liberazione condizionale, che consente, dopo 26 anni di espiazione di pena e ritenuto il sicuro ravvedimento del condannato, l'uscita dal carcere. Viceversa, il regime dell'ergastolo ostativo, legato ad alcuni reati di particolare gravità, non offre alcuna possibilità di uscita dallo stato detentivo, se non attraverso la collaborazione con la giustizia. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ne valuterà a breve la compatibilità con l'art. 3 CEDU, ha in passato ricompreso nei tratti essenziali della necessaria "umanità" della pena il cosiddetto "diritto alla speranza".

Per approfondire:

- Elvio Fassone, *"Fine pena ora"*, Sellerio Editore, 2015
- Carmelo Musumeci, Andrea Pugiotto¹, *"Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali"*, Editoriale scientifica, 2016

Fine pena: 31/12/9999. Questa la dicitura che appare sui certificati di detenzione degli ergastolani: l'informatica ha tradotto il tradizionale "mai" in una paradossale data che rende ancora più evidente la impossibilità, per chi sia condannato all'ergastolo, di coltivare il "diritto alla speranza", considerato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo parte imprescindibile della necessaria "umanità" della pena.

¹ Dello stesso Autore si veda il saggio *"Come e perché eccepire l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo"*, in www.penalecontemporaneo.it/d/4890-come-e-perche-eccepire-l-incostituzionalita-dell-ergastolo-ostativo

L'ergastolo è definito nell'Enciclopedia Treccani quale **pena detentiva consistente nella privazione della libertà personale per tutta la durata della vita del reo.**

Il termine ergastolo deve il suo nome al luogo fisico nel quale il condannato scontava le condanne classificate "fine della pena: mai". Nella Roma antica il termine *ergastulum* indicava propriamente un campo di lavoro al quale venivano destinati gli schiavi puniti, che non erano destinati a uscirne. La radice greca del nome dalla quale è mediato il termine latino si riferisce proprio al lavoro, in questo caso *forzato*.

La pena dell'ergastolo, introdotta in Italia per la prima volta nel codice penale del 1889 per sanzionare i delitti più gravi puniti in precedenza con la pena di morte o con i lavori forzati, è oggi prevista e disciplinata **dall'art. 22 del codice penale del 1930**. La pena è perpetua ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno (dopo la L- 354/1975, le celle – in realtà chiamate correttamente "camere di pernottamento" – sono occupate senza distinzioni rispetto alla pena). Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.

A titolo esemplificativo sono puniti con l'ergastolo alcuni delitti contro la personalità dello Stato, contro l'incolumità pubblica, contro la vita, nonché tutti i delitti per cui era prevista la pena di morte. Tale sanzione è inoltre applicabile nelle ipotesi in cui concorrono più delitti per ciascuno dei quali è prevista la pena non inferiore a 24 anni di reclusione (art. 73, co. 2, c.p.). La condanna all'ergastolo importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione legale, la perdita della patria potestà.

Per le sue caratteristiche, l'ergastolo ha suscitato **dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 27 co. 3 Cost.**, secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Si crede, infatti, che una sanzione perpetua destinata a durare tutta la vita non sia rispettosa di tale principio, posto che tale pena non ha alcuna finalità di possibile reinserimento sociale. La Corte costituzionale con la sentenza n. 264/1974, ha respinto la questione di legittimità costituzionale sostenendo che la rieducazione del reo possa avvenire anche nell'ambito carcerario e che, in ogni caso, la possibilità di accedere alla liberazione condizionale renda effettiva una prospettiva di reinserimento. Con la sentenza n. 168 del 28 aprile 1994, la Corte costituzionale ha, invece, rilevato un'incompatibilità insanabile tra la pena perpetua e la minore età del reo, interpretando il significato della rieducazione nell'ottica della particolare protezione che l'art. 31 Cost. accorda all'infanzia e alla gioventù.

Si deve sottolineare che il carattere di perpetuità dell'ergastolo è, come già detto, mitigato dalla possibilità concessa al condannato di essere ammesso alla **liberazione condizionale** dopo avere scontato 26 anni di pena, qualora ne venga ritenuto attendibilmente provato il ravvedimento. L'estensione della liberazione condizionale anche ai condannati all'ergastolo risale al 1962 ed era inizialmente subordinata all'espiazione di 28 anni di carcere. Tale limite è ulteriormente eroso dalle riduzioni previste per la buona condotta del reo, grazie alle quali vengono detratti 45 giorni ogni sei

mesi di reclusione. Alla concessione della liberazione condizionale segue un periodo di 5 anni nel corso dei quali il condannato viene sottoposto al regime della libertà vigilata.

La L. n. 633/1983 (cosiddetta Legge Gozzini) ha introdotto, inoltre, la possibilità di accesso anche per gli ergastolani ai permessi premio, al fine di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro, dopo 10 anni di detenzione, e alla semilibertà dopo l'espiazione di almeno 20 anni di pena.

La **riforma dell'ordinamento penitenziario**, approvata di recente dal Consiglio dei Ministri ma in attesa del parere delle commissioni competenti, ricostruisce l'istituto della liberazione condizionale per gli ergastolani come percorso graduale, attraverso un passaggio attraverso un periodo di fruizione di permessi, e uno successivo nella semilibertà, che possono abbreviare il termine per l'accesso alla liberazione condizionale. La ragione di ciò sta nel principio di **progressione del trattamento penitenziario** e quindi nella responsabilizzazione della persona detenuta.

Pone problematiche particolari il cosiddetto **ergastolo ostativo**.

Tale regime, limitato a reati particolarmente gravi (associazione mafiosa o finalizzata al traffico di stupefacenti ovvero reati aggravati dalla finalità mafiosa o con finalità di terrorismo o altre ipotesi particolarmente gravi), prevede che il condannato non possa accedere ad alcun beneficio penitenziario, neppure se dimostri il proprio cambiamento e quindi il ravvedimento rispetto al crimine commesso. Dei circa 1.700 attuali condannati all'ergastolo, i tre quarti sono ostativi. Come attestato dalle neuroscienze, il cervello umano si rigenera con il passare del tempo e la detenzione protratta per decine di anni, specialmente se sorretta da un regime trattamentale adeguato all'interno del carcere (istruzione, momenti di riflessione, supporto psicologico, relazioni con la famiglia e con terze persone), può avere un profondo effetto di cambiamento della persona. La valutazione del percorso di cambiamento del singolo condannato da parte della magistratura di sorveglianza è però impedita – nel caso di reati ostativi – dal meccanismo che prevede la preconditione della collaborazione con l'autorità giudiziaria. Infatti, a seguito di una norma inserita nell'ordinamento penitenziario dopo le stragi di mafia del 1992, i detenuti all'ergastolo ostativo (in maggioranza condannati per omicidi legati alla criminalità organizzata) possono rientrare nel regime dell'ergastolo ordinario solo nel caso in cui essi diventino collaboratori di giustizia (i cosiddetti *pentiti*), oppure qualora, avendo avuto un ruolo minore nel reato, la loro collaborazione sia oggettivamente irrilevante ovvero che i fatti siano stati già completamente accertati (si parla in questo caso di collaborazione impossibile). Queste ipotesi di inesigibilità della collaborazione sono state introdotte in seguito a sentenze della **Corte Costituzionale** che hanno, conseguentemente, "salvato" l'ergastolo ostativo da problemi di costituzionalità per contrasto con la tendenziale finalità rieducativa delle pene.

Anche la **Corte europea dei diritti dell'uomo** si è più volte pronunciata sulla pena dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale (*life sentence without parole*). Con la sentenza *Vinter c. Regno Unito* del 2013, in particolare, la Corte ha reputato che è contraria all'art. 3 e dunque costituisce pena contraria al senso di umanità la reclusione a vita, se non è previsto un meccanismo di revisione della stessa dopo un tempo ragionevole (indicato, in quel caso, in 25 anni) per verificare

che la pena abbia ancora una funzione da espletare. Il principio è stato ribadito, con sfumature diverse, in numerose decisioni successive. La Corte EDU dovrà a breve giudicare il ricorso Viola c. Italia, nel quale per la prima volta viene presentato alla Corte il caso dell'ergastolo ostativo, peculiare rispetto a quelli in precedenza valutati dai giudici di Strasburgo, in quanto legato all'obbligo di collaborazione quale preconditione per la revisione della pena, caso unico nei sistemi europei.

Nel 1981, un referendum per l'**abolizione dell'ergastolo** fu respinto a grande maggioranza. Fu tentata una nuova iniziativa referendaria nel 2013, senza che siano state raccolte firme sufficienti per la sua riproposizione.

Diversi disegni di legge sono stati negli anni presentati in Parlamento ed alcune commissioni ministeriali hanno presentato proposte dello stesso tipo. Non vi è stato sinora alcun margine per una effettiva discussione parlamentare su questo tema. La legge delega 103/2017 per la riforma dell'ordinamento penitenziario, che nella versione originaria prevedeva che l'automatica esclusione dai benefici penitenziari per alcuni reati fosse sottoposta a revisione, è stata successivamente limitata ai reati diversi da quelli di mafia e di terrorismo e altri reati di eccezionale gravità, di fatto precludendo al legislatore delegato qualsiasi revisione dell'ergastolo ostativo; ciò è avvenuto nonostante i lavori degli Stati Generali dell'Esecuzione penale, voluti dal ministro della Giustizia in vista della riforma, avessero concluso nel senso di ritenere necessario introdurre nel sistema una alternativa alla collaborazione per superare il divieto di benefici, individuata in condotte riparative a favore delle vittime, dei loro familiari o della società civile.

Diversi personaggi pubblici si sono espressi contro l'ergastolo ostativo: dal capo del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo, al professor Umberto Veronesi, a Papa Francesco, ai professori Pugiotto e Galliani (autori con l'ergastolano Carmelo Musumeci del volume "Ergastolani senza scampo"), agli ex giudici costituzionali Silvestri e Flick. Così come il senatore Elvio Fassone, che ha scritto un libro dal titolo "Fine pena ora" sulla sua lunga corrispondenza epistolare con una persona che egli stesso, in veste di Presidente della Corte di assise, ha condannato all'ergastolo (*"se è vero che la pena può dare un frutto, ebbene il frutto è davvero maturo, è tempo di coglierlo altrimenti marcisce. Ma fuori non lo sanno, non tutti hanno la ventura di tenere corrispondenza con i condannati all'ergastolo"*).

Valentina Alberta

Avvocato, iscritta alla Camera Penale di Milano. Cultore della materia in Diritto penitenziario e Diritti fondamentali.